



3448.21⁰⁰

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE CIVILE

Composta da

Roberta Crucitti - Presidente -
Riccardo Guida - Consigliere rel.-
Luigi D'Orazio - Consigliere -
Andrea Venegoni - Consigliere -
Catello Pandolfi - Consigliere -

Impugnazione di
cartella di
pagamento IRAP,
2006

R.G. N. 17393/2013
Cron. 3448
UC - 04/11/2020

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17393/2013 R.G. proposto da

(omissis) , rappresentato da sé medesimo, elettivamente
domiciliato presso il proprio studio, in (omissis)
- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio
legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale
dello Stato.

- controricorrente -

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania, sezione n. 15, n. 02/15/13, pronunciata il 15/10/2012,
depositata l'08/01/2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04 novembre 2020
dal Consigliere Riccardo Guida.

Rilevato che:

l'avv. (omissis) impugnò, innanzi alla Commissione tributaria
provinciale di Benevento, la cartella di pagamento, emessa all'esito di un
controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, per omesso
versamento dell'IRAP (e dell'IVA), per l'annualità 2006, facendo valere,

3912
2020

per quanto adesso rileva, la mancanza del presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive, consistente nell'esercizio «autonomamente organizzato» della professione legale;

il giudice di primo grado (con sentenza n. 190/07/2011) rigettò il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, nel contraddittorio dell'Agenzia (e di (omissis) Spa, poi (omissis) Spa, in relazione alla quale la CTR ha dichiarato, testualmente, «l'estraneità» al giudizio, per esservi controversia soltanto in punto di autonoma organizzazione), ha rigettato l'impugnazione sul rilievo che l'appellante non avesse dimostrato l'assenza del citato presupposto dell'autonoma organizzazione. Anzi, secondo la Commissione regionale, «dall'esame del quadro E della dichiarazione dei redditi ed IVA relativa al 2006 si evincono più elementi concordanti che avvalorano la sussistenza di una organizzazione, che consente allo studio professionale di funzionare anche in assenza del titolare; infatti 66.000,00 euro di spese tra alberghi e ristoranti, l'ingente volume di affari conseguito in euro 240.693,00, oneri diversi di gestione per euro 67.460,00, sono tutti elementi che confliggono con la pretesa mancanza di organizzazione autonoma;» (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);

il contribuente ricorre per cassazione, con un motivo, illustrato anche con successiva memoria; l'Agenzia resiste con controricorso;

considerato che:

1. con l'unico motivo del ricorso [«1) *Error in iudicando* – Violazione di legge con riguardo al d.lgs. 15.12.1997, n. 446, art. 2 e art. 3, comma 1, lett. c), nonché d.p.r. 22.12.1986, n. 917, art. 49, comma 1, oltre ai principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 156/2001 e [dalla] Cassazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.], il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto sussistente il presupposto dell'autonoma organizzazione (escluso dalla CTR campana, con sentenza n. 283/18/12, in altra analoga controversia, riguardante l'annualità 2005), senza avere considerato che al contribuente — il quale non si era avvalso di personale (dipendenti o soggetti esterni), né aveva utilizzato beni strumentali di rilievo — potevano imputarsi, a titolo di spese di organizzazione, costi modesti (canoni di locazione, compenso a terzi per collaborazioni occasionali, spese accessorie, spese alberghiere e



di ristorazione), onde emergeva, al fine dell'esclusione del citato presupposto normativo, la «sicura prevalenza» dell'apporto personale sui fattori esterni (personali e materiali);

1.1. il motivo è fondato;

la statuizione della C.T.R. si è discostata dal consueto orientamento di legittimità (Cass. 18/11/2016, n. 23557), al quale va data continuità, per il quale: «In tema d'IRAP, il valore assoluto dei compensi e dei costi, ed il loro reciproco rapporto percentuale, non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione di un professionista, atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell'attività esercitata, e, dall'altro, le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all'aspetto personale (spese alberghiere o di rappresentanza, assicurazione per i rischi professionali o il carburante utilizzato per il veicolo strumentale), rappresentando, così, un mero elemento passivo dell'attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all'implementazione dell'aspetto "organizzativo".» (nello stesso senso, Cass. 10/04/2018, n. 8728, ha precisato che: «In tema di IRAP, l'elevato ammontare dei ricavi, dei compensi e delle spese, anche per beni strumentali, non integrano di per sé il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione.»);

2. da ciò discende che, accolto il motivo d'impugnazione, la sentenza è cassata, con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, che esaminerà la vicenda tributaria facendo applicazione del superiore principio di diritto, e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;


P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 04 novembre 2020

Il Presidente

(Roberta Crucitti)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi. **11 FEB. 2021**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Isabella Panacchia



3

r.g. n. 17393/2013
Cons. est. Riccardo Guida

